



CENTOUNDICI

RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

SEPARAZIONE CONFLITTUALE

REDAZIONE: DIRETTORE LUCA MARAFIOTI - **DIRETTORE RESPONSABILE** GIUSEPPE BELCASTRO
VICE DIRETTORI MARIKA CIRCOSTA - TOMMASO POLITI

AUTORI MARIA VITTORIA AMBROSONE - IACOPO BENEVIERI - MARIA BRUCALE - MARIANNA CAIAZZA - DIAMANTE
CECI - LUCA CIAGLIA - GIUSEPPINA FERRO - GIULIO GASPARRO - MICHELA MACORI - CRISTINA MICHELLELLI -
SARA PETELLA - ARIANNA PINO - FABIO PIGNATARO - MARTA SANTAMARIA - FRANCESCA SARTORI

REDAZIONE: Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio, CPR, Roma - redazionecentoundici@gmail.com

IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE

di Luca Marafioti

p. 2

DI UN MARE MOSSO E DEI SUOI MARINAI

di Giuseppe Belcastro

p. 2

CONFLITTO TRA POTERI E INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA

di Francesco Petrelli

p. 4

SEPARATECI PURE! INTERVISTA A GENNARO VARONE

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi

p. 6

NON FATELO! INTERVISTA A ROCCO GUSTAVO MARUOTTI

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi

p. 9

A CIASCUNO IL SUO... CSM

di Giuseppina Ferro

p. 11

SORTEGGIO: ALEA E DECLINO DELLE CORRENTI

di Marta Santamaria

p. 12

SOLO DIO MI PUÒ GIUDICARE: L'ALTA CORTE DISCIPLINARE

di Luca Pallotta

p. 13

L'ERBA DEL VICINO: LE CARRIERE DEI MAGISTRATI IN EUROPA

A cura di Sara Petella e Luca Ciaglia

p. 17

LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE NEL QUADRO COSTITUZIONALE DEL GIUSTO PROCESSO

di Stelio Mangiameli

p. 18

IL CARCERE: IL SENSO DETENUTO DI UNA PAROLA

di Jacopo Benevieri

p. 20

L'INCHIESTA. LA GESTIONE DELLA FRAGILITÀ. PUNTATA 1: REGINA COELI

di Diamante Ceci, Michela Macori e Arianna Pino

p. 21

IL DIRITTO ALL'INTIMITÀ NELLE CARCERI. VERSO IL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA

di Maria Brucale

p. 23

AVVOCATURA: I NUMERI E LE RAGIONI DI UNA CRISI

di Francesca Sartori e Giulio Gasparro

p. 25

ERRORI GIUDIZIARI. IL CASO DI DOMENICO PAPALIA

di Maria Vittoria Ambrosone

p. 27

DI UN MARE MOSSO E DEI SUOI MARINAI

di Giuseppe Belcastro, *Presidente della Camera
Penale di Roma*

Scalda di nuovo i motori la rivista *Centoundici*, affidata per questo biennio alle cure di un nostro autorevole pensatore, Luca Marafioti.

Ho un legame particolare con questa rivista, avendo avuto l'onore di dirigerla in passato, con pochi meriti certo, ma con la grande trepidazione di succedere a menti e penne assai fini.

E scalda i motori con un primo numero che rispecchia la problematicità multiforme del momento, ponendo l'accento sulla riforma costituzionale per la separazione delle carriere, ma non dimenticando affatto il tema più devastante che affatica continuamente i nostri pensieri: il carcere.

In momenti (anche culturalmente) così complessi, serve tanta lucidità, perché se è vero che la barca dei penalisti naviga sempre in acque mosse, non è poi così frequente che esse celino, come oggi accade, anche spuntoni di roccia così affilati da lacerar le chiglie; non è così frequente, per dirne una, che si debba percorrere un miglio insieme con marinai che, mentre remano a favore sulla grande questione costituzionale, soffiano invece a pieni polmoni sulle vele contrarie dell'inasprimento delle pene, della creazione di nuove e odiose fattispecie di delitto, dell'imbarbarimento della esecuzione ottenuta anche a suon di nuove ostatività.

È difficile raccontare tutte queste cose insieme e mantenere nello stesso tempo lo sguardo fermo sulla rotta; ma non ci sono alternative.

Arriva in soccorso, per fortuna, un filo rosso che lega questa *doppiezza*: il metodo.

E il metodo, quando le cose son confuse, non può che essere intanto quello di provare a chiarirle, dissipando gli effetti di narrazioni di comodo che non disdegnano, per acchiappare like o voti, di sacrificare sull'altare del



L'editoriale

Luca Marafioti

Due parole sul momento vissuto dai penalisti all'esordio di una rinnovata redazione e direzione, pervaso da sentimenti paradossalmente contrastanti. Il fiato è sospeso per l'iter della separazione delle carriere, traguardo per l'avvocatura, a suo tempo in prima linea con la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa. Nel frattempo, va rintuzzato ogni tentativo di disinformazione in materia, veicolato addirittura attraverso iniziative di astensione dell'attività giudiziaria.

Doveroso, allora, dedicare questo numero principalmente alla riforma della magistratura, nel tentativo di fare chiarezza, anche attraverso un confronto a più voci e approfondimenti tematici.

Mentre discutiamo di questo, registriamo per converso la tendenza all'emarginazione del ruolo del difensore nel processo penale. Pur abituati ad un confronto a volte assai duro con la proteiforme veste assunta da logiche anti-garantiste, mai avremmo immaginato che da soffio vitale per l'avvocatura i Tribunali si sarebbero risolti in luoghi impraticabili, dai quali essere tenuti a distanza.

La linea di tendenza di politica legislativa e giudiziaria mica nasce oggi. Da tempo è vissuta da chi esercita la professione a difesa dei diritti dell'individuo. Si tratta, allora, di impedire che uno dei *players* venga relegato ai margini del meccanismo processuale.

Preoccupa lo spettro degli incostituzionali meccanismi volti a scoraggiare le impugnazioni ereditati dall'emergenza pandemica e fatti propri dalla dottrina cartabita; anche se la volontà di marginalizzare non si annida solo in inaccettabili inammissibilità digitali e nell'obbligo di chiedere di poter partecipare alle udienze.

No comment sulla disciplina fantasma di retrodatazione della notizia di reato; sotto gli occhi di tutti, invece, il disastro del tanto sbandierato processo penale telematico.

Sin dal sacrale momento in cui si annoda il binomio autodifesa-difesa tecnica, mediante deposito della nomina, inizia il calvario difensivo contro la dittatura di un tetragono "cancelliere informatico" senz'anima. Cosicché, il difensore è costretto a sviluppare un inopinato "bisogno di accettazione" da parte del sistema, cozzando contro avversari occhiuti e risultando escluso a priori dal circolo magico dell'applicativo APP destinato ai magistrati.

Circuito solo all'apparenza di privilegio, alla luce dei ripetuti provvedimenti dei capi degli uffici che ne sospendono unilateralmente l'applicazione.

consenso effimero gli ultimi brandelli di onestà intellettuale. Così, sul tema della revisione costituzionale, vale molto tradurre in concretezza le reali rime di questa riforma che, un tempo paternalisticamente liquidata come velleità di una avvocatura affascinata dal mondo anglosassone, è oggi ingenerosamente etichettata come persino dannosa per gli equilibri della giurisdizione (ma quali?). Vale molto spiegare invece in maniera semplice (a chi non c'è passato, perché chi lo ha fatto questa cosa l'ha capita sulla pelle) da un lato, cosa comporterà avere un giudice equidistante dalle parti del processo e come il sorteggio possa recidere il vincolo malsano tra associazioni private di magistrati e il Consiglio Superiore e, dall'altro, quanto imprecisi siano i contorni degli spettri che si agitano a contrasto della riforma; primo fra tutti, il vessillo della famigerata *cultura della giurisdizione*, seguito di misura da una deformata narrazione del *pubblico ministero*, ora posto sotto l'esecutivo (cosa invero esclusa in radice dalla previsione del doppio CSM), ora trasformato in superpoliziotto senza controllo (laddove la legge si propone al contrario di rafforzare il giudice).

Così pure, sul tema del carcere, vale molto tornare a raccontare che quelli che abbiamo deciso di separare dalla collettività (e che quest'anno già venti volte han preferito ammazzarsi) non son diventati per questo animali, ma restano donne e uomini, e favorirne l'affettività durante la reclusione equivale a nient'altro che a ribadirla, questa umanità, ma pure a garantire la migliore serenità che il riconoscimento dell'altrui individualità porta naturalmente con sé.

Tutte queste non son cose intuitive, talvolta almeno; mentre sempre, per esser raccontate, necessitano di tempo, pazienza e giudizio.

Del resto, se fosse stato semplice non ci saremmo affidati a un gruppo di lavoro così qualificato e a due vicedirettori della stoffa di Circosta e Politi. A tutti loro la parola, dunque, e i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. Ai soci, invece, buona lettura!

Il bisogno di sentirsi accettati si trasforma in cocente delusione se credevi di avere una parallela legittimazione ad impugnare quale difensore d'ufficio o, addirittura, se pretendi di perorare di persona in cassazione un ricorso nelle delicate materie della revisione o della rescissione del giudicato. E sono solo esempi di un testa-coda dell'imbarazzo con cui il penalista esercita il proprio mandato.

Cosicché, da giuridico il problema si trasforma presto in culturale e politico, se è vero che settori del mondo giudiziario incidono in maniera decisiva oltre che sull'interpretazione pure sulla manifattura delle norme, volendo esprimere l'egemonia culturale di concezioni del meccanismo processuale che fungono da quotidiano utensile: nell'applicazione delle corti, nelle commissioni di riforma, negli uffici legislativi, nelle riviste giuridiche.

Una visione del processo spesso diametralmente opposta a quella dell'avvocatura penalistica. Incentrata su una logica giurisdizionale "autarchica", che mostra di non sentire il bisogno del contributo argomentativo della difesa.

Il tutto schermato dallo slogan dell'efficienza del processo penale, secondo una logica del risultato. E si contrabbanda per efficienza una più o meno consapevole volontà di predominio di una componente della giustizia penale rispetto ad un'altra che, invece, va emarginata.

Dovremo, allora, far leva soprattutto sul contributo dei più giovani tra di noi, brillanti e motivati rispetto a quanti si limitano a ripetere le stesse cose. Per riflettere su un dato che colpisce: l'anomalo recupero di una dimensione strumentale della norma processuale, intesa come strumento di efficienza.

A ben vedere, nasconde l'immensa voglia di specchiarsi al più presto nella verità del P.M. I motivi di una sola parte devono, prontamente, prevalere, meglio se già sbandierati su giornali, televisioni e social network. Si vogliono accuse senza possibilità di replica; mentre dal primo giorno di nomina fino alla cassazione l'avvocato chiede con il cappello in mano di essere accettato.

Questa deriva dimostra una volta di più la necessità di separare giudicante e inquirente, come primo passo per restituire piena dignità al ruolo del difensore. Un passo indispensabile ma non sufficiente: una volta compiuto questo passo, va ulteriormente acuminato ogni strumento culturale e non; nessun avvocato dovrà più chiedere di essere accettato. Semplicemente perché l'articolo 24 Cost. considera il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

CONFLITTO TRA POTERI E INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA

di Francesco Petrelli, *Presidente UCPI*

L'avvocato trova la propria forza nella sua indipendenza e nella sua libertà dal potere. L'*azzeccagarbugli* manzoniano non è in verità tanto disdicevole quando sembra voler rinunciare alla difesa di Renzo per pavidità nei confronti dei prepotenti, ma quando qualche capitolo più tardi appare complice del potere. Solo l'indipendenza consente di esercitare in maniera libera ed efficace la critica del potere in tutte le sue manifestazioni, quella dell'agire giudiziario e quello della politica. L'esercizio costante e convinto dell'indipendenza come qualità inalienabile della propria azione è quanto poi conferisce credibilità ed autorevolezza anche alle posizioni di censura più intransigenti e radicali. E l'esigenza dell'indipendenza e della trasversalità è tanto più sentita laddove il potere della magistratura e quello della politica entrano in conflitto, e tanto più quando, a fronte di una riforma costituzionale che coinvolge l'assetto stesso dell'intero ordine giudiziario, gli spazi dell'interlocuzione sembrano restringersi. In un simile contesto, l'avvocatura è inevitabilmente oggetto di attacchi da parte di entrambi i confliggenti, per cui diviene essenziale conservare posizioni autonome ed intransigenti, distanti da qualsiasi possibile accusa di opportunismo o di collateralismo. Essere "forza di interposizione" fra i poteri in conflitto costituisce una condizione tanto difficile quanto necessaria, sempre che sia chiaro che lo spazio che si intende tutelare è quello delle garanzie e dei diritti fondamentali della persona, che spesso proclamati nella retorica e opportunistica difesa della Carta costituzionale, vengono nei fatti da tempo mortificati da tutte le forze in campo. D'altronde, sarebbe ingenuo pensare che la condizione di conflittualità nella quale versa il Paese abbia natura eccezionale. Non solo per ragioni inerenti ad una crisi sovranazionale delle democrazie liberali che appare oramai sistemica, ma anche perché il conflitto fra i poteri dello Stato è in fondo una condizione fisiologica di tutte le moderne democrazie liberali, in quanto conseguenza e origine dello stesso principio di separazione dei poteri. Ogni potere, in quanto tale, tende ad esercitare pienamente le proprie prerogative ed a prevaricare i poteri limitrofi, motivo per cui la conflittualità più o meno aspra non è altro che il risultato di un reciproco "contenimento". L'idea stessa dell'utilità della separazione dei poteri si fonda sul principio di "inimicizia" che contraddistingue i rapporti fra i detentori di quei poteri medesimi. In questa ottica il conflitto fra politica e magistratura ha origini nello stesso stato moderno nel quale l'esercizio della giustizia resta affidato a giudici indipendenti dal potere sovrano.





In questo senso, quanto più i poteri giudiziari avranno connotati corporativi di autoreferenzialità ed aspettative di rappresentanza politica, tanto maggiore sarà il rischio di esondazione. Storicamente, laddove il conflitto risulta sopito, lo è esclusivamente a causa della domesticazione di uno dei due poteri e dell'asservimento dell'uno ai danni dell'altro. Si tratta di una esperienza che il nostro Paese ha conosciuto nel tempo in entrambe le sue versioni: da un lato, quella di una magistratura addomesticata ed assoggettata ai voleri della politica e, dall'altro, quella di una politica debole, sottoposta ai *diktat* della magistratura. Insomma, come ha di recente ricordato Angelo Panebianco, gli squilibri patologici della nostra democrazia hanno lasciato intendere in questi ultimi trenta anni che il potere legislativo fosse strutturalmente supino ai voleri del giudiziario, ma "a forza di accumulare vittorie si finisce per considerarsi invincibili, si perde il senso della realtà". Se questo è vero, è tuttavia necessario che la politica non trasformi una riforma necessaria in una ritorsione punitiva ed il ruolo dell'avvocatura risulta certamente fondamentale nel ribadire il valore del principio della separazione tanto fra poteri quanto fra magistrature, proprio quale rimedio democratico alla crisi della democrazia. E sembra, per questo motivo, utile rinvenire in quell'indispensabile "sistema di bilanciamenti e separazioni tra pubbliche funzioni" – ricordato di recente da Luigi Ferrajoli – proprio un implicito ma chiaro riferimento ad una inevitabile dislocazione delle diverse magistrature, giudicante e requirente, all'interno di organizzazioni separate. Una separazione che trova nella stessa fisiologica esigenza di tenere distinti il "controllore" dal "controllato" la sua più naturale spiegazione. Anche con riferimento a questo ulteriore impegno chiarificatore torna, dunque, l'idea dell'indipendenza dell'avvocatura associata come elemento fondamentale della propria azione politica e della trasversalità come qualità necessaria all'interlocuzione ed all'intermediazione in favore di un nuovo e diverso equilibrio.



SEPARATECI PURE!

INTERVISTA AL SOSTITUTO PROCURATORE GENNARO VARONE

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi



La riforma del titolo VI Cost. è il compimento naturale del modello accusatorio e dell'art. 111 Cost. o l'indebolimento punitivo dell'indipendenza della magistratura?

Il Codice del 1989 ha sottratto al giudice penale la funzione inquirente, una volta promiscua tra giudice istruttore e ufficio di Procura, per cumularla con quella requirente del pubblico ministero. È così segnata una netta distinzione tra funzione giudicante (propria del luogo di formazione e valutazione della prova: il processo) e funzione inquirente (propria del luogo di acquisizione delle fonti di prova: l'indagine). Le due funzioni hanno specificità professionali molto diverse: la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio, quella del giudice; il talento investigativo e previsionale rispetto al possibile esito processuale, quella del pubblico ministero. Dunque, nulla di eversivo nella separazione di carriere che richiedono percorsi formativi peculiari e differenti; purché si muova da una prospettiva razionale e non ideologica. La separazione, inoltre, sana la distorsione psicologica, sempre sul punto di concedere al p.m. una interlocuzione privilegiata con il giudice/collega.

Un PM "separato" dal Giudice è un PM senza "cultura della giurisdizione"?

Se per "cultura della giurisdizione" si intende la terzietà del giudice, dobbiamo riconoscere, innanzitutto, che essa non è una *dote di carriera*, ovvero di appartenenza del magistrato, ma un diritto dell'imputato. Se è un diritto e non una mera aspettativa esso deve essere garantito dalla norma. Gli slogan: "parte imparziale", o i precetti privi di sanzione, quali l'obbligo delle indagini a favore, sono utili soltanto a fomentare *bias* cognitivi.

La terzietà quale dote morale, se uno ce l'ha, è meglio; ma qui si discute della terzietà quale qualità processuale. Il giudice che emette una misura cautelare, con tutta la *terzietà morale* che gli si può riconoscere e con ogni *imprinting* possibile, derivante dall'appartenenza alla carriera giudicante, è un giudice *compromesso* rispetto al giudizio finale. E se è compromesso il giudice, come potrebbe non esserlo il pubblico ministero che quell'ordinanza ha chiesto ed ottenuto?

Quindi, il p.m. in azione non ha terzietà, rispetto al risultato cui tende: è portatore di un interesse alla conferma della propria tesi. La "parte imparziale" è un ossimoro sentimentale; magari gratificante, ma privo di alcun concreto significato di garanzia. L'attitudine del p.m. a coltivare il dubbio ... anche su sé stesso resta un suo problema, puramente morale e autobiografico. Data questa inconfutabile verità processuale e psicologica, la pretesa "cultura della giurisdizione" del p.m. si riduce alla labile speranza, di chi deve subirne l'iniziativa, che egli sia pronto a ... cambiare idea, ovvero ad avere una idea sua e non seguire pedissequamente le proposte di polizia giudiziaria.

Tuttavia, chi di speranza vive ... speranza e garanzie sono concetti antitetici.

È la terzietà/imparzialità del giudice, garanzia dell'imputato.

Che, poi, il p.m. non debba perseguire un innocente, o debba saper riconoscere la fragilità anche del proprio castello probatorio, ciò non dipende da una sua pretesa imparzialità, né dalla sua appartenenza alla stessa carriera del giudice; dipende, bensì, dal suo mandato costituzionale: non la condanna di qualcuno 'come che sia', ma l'applicazione della norma penale al fatto (in uno col discernimento, di cui dovrebbe essere tenuto a dotarsi).

Ciò pone il tema della verifica di professionalità, che per il p.m., titolare di un'azione e di una tensione verso il *risultato*, si pone in modo specifico ed assolutamente diverso che non per il giudice. Al giudice, la condanna, o l'assoluzione sono psicologicamente indifferenti: la sua decisione dipende esclusivamente dall'assolvimento o meno dell'onere probatorio. Al p.m. condurre indagine e processo alla sanzione, ovvero lasciare ignoto l'autore del reato; conseguire la condanna richiesta, o vedere sconfessate le proprie richieste da una assoluzione non è affatto *indifferente*.

Al p.m. non si deve chiedere cultura della terzietà, da cui gli deriverebbe un insolubile conflitto intra-psichico, persino *beffardo* per l'imputato perseguito. Dal p.m. si deve pretendere cultura dell'indagine *legale*, cultura della *lealtà* nel rapporto con imputato e le parti processuali, professionalità del ruolo, che gli impone di non avallare iniziative balzane, forzate, destinate all'insuccesso; di guidare e non farsi guidare. Di *non* diventare avvocato della polizia giudiziaria (oggi, spesso, lo è - e l'unicità della carriera non lo evita affatto!), di possedere il Logos della direzione e della ragionevole previsione.

Finché il p.m. resterà prigioniero dell'idea sentimentale di "*parte imparziale*", di essere "*un po' giudice*", ogni sua più improvvida iniziativa accusatoria sarà giustificata dal dogma della sua "terzietà", che, derivando per assorbimento dall'appartenenza alla carriera unica, non dovrà mai essere verificata, in concreto.

Un p.m. che si sente "pienamente parte", investita del dovere *responsabile* di sostenere soltanto pretese punitive meditate, legali e ragionevoli, è un p.m. che, abbandonata la retorica idea di terzietà, sa che sarebbe un demerito professionale perseguire chi non merita, o lanciarsi in iniziative avventate.

Autonomia della magistratura inquirente dal potere esecutivo: trova che venga concretamente pregiudicata dal DDL in discussione?

No. È espressamente garantita l'autonomia della magistratura requirente da ogni altro potere dello Stato. È precetto costituzionale: art. 104.

Il sorteggio dei componenti togati previsto sia per i due CSM che per l'Alta Corte è un metodo cieco da "uno vale uno" o una risposta efficace alle logiche correntizie?

Io credo che le nomine correntizie abbiano fatto comodo anche alla politica, come l'incontro all'Hotel Champagne e le pubbliche dichiarazioni del già magistrato Luca Palamara documentano.

Tale considerazione porta a chiedersi se un dirigente nominato in base a logiche di scambio sia realmente indipendente. Io credo di no. A questo punto *quasi* preferirei una dipendenza dichiarata, formale, in cui si assuma pubblicamente la *responsabilità* di una scelta, magari impopolare, piuttosto che la dipendenza occulta, della quale nessuno saprà mai nulla, che rischia di esserci con il sistema attuale.



Non escludo che la norma sul sorteggio sia stata posta per essere, al momento opportuno e con studiata 'concessione', sacrificata alle proteste di categoria, così da tornare, tutti, all'antica modalità di selezione della classe dirigente, utile tanto ai vertici della politica, quanto a quelli dell'Anm.

C'è un aspetto della riforma che non la convince affatto?

È irrilevante il mio sentimento. Ciò di cui, invece, sono convinto è che un p.m. davvero indipendente non è quello che fa ciò che vuole "*perché la pensa così*", ma un p.m. tenuto a dare conto degli obiettivi raggiunti, secondo un sistema di valutazione che preservi l'autonomia investigativa. Soltanto un Ufficio responsabile dei risultati è anche *necessariamente professionale*. Soltanto un magistrato professionale è anche *insostituibile* (nessun Procuratore si libera del collaboratore eccellente, se dei risultati il Procuratore *risponde*). Soltanto un magistrato del p.m. professionale, sicuro della propria competenza e del proprio giudizio, insensibile alle aspettative di colleganza, è realmente *indipendente*: non disposto a farsi irretire da condizionamenti esterni, suggerimenti, o proposte investigative fallaci; in grado di dirigere la polizia giudiziaria (e non *farsi* dirigere, per inesperienza, o incompetenza), con discernimento che gli evita iniziative destinate soltanto a sconvolgere la vita del destinatario di turno.

Lo scorso 27 febbraio si è tenuto lo sciopero proclamato dall'ANM "a difesa della costituzione": come giudica, anche in termini di opportunità e prestigio, i toni dell'attuale scontro tra politica e magistratura?

Io non ho aderito. La Riforma non tocca l'autonomia del pubblico ministero. La censura sulle ipotizzate intenzioni *ulteriori*, si traduce in una *sfiducia juris et de jure*, che, nel rifiutare radicalmente legittimazione sul tema alla parte politica, è una non-motivazione. Non credo, poi, che la Magistratura abbia più titolo della Classe Forense per ergersi a tutela dei valori costituzionali.

Personalmente, sono convinto che l'astensione dal lavoro dei magistrati sia una forzatura: interrompe un servizio essenziale in danno di un datore di lavoro, verso il quale dovremmo riconoscerci debitori di speditezza, di sobrietà, di discernimento: il Popolo Italiano.

Mi sembra, infine, contraddittorio reclamare autonomia dal potere politico e, poi, presentarsi in sede sindacale quali acerrimi oppositori di una *parte* politica, i cui rappresentanti sono, a loro volta, soggetti alla giurisdizione: ciò che ci espone, continuamente, a critiche di *credibilità*.



NON FATELO!

INTERVISTA AL SEGRETARIO NAZIONALE DI ANM E SOSTITUTO PROCURATORE ROCCO GUSTAVO MARUOTTI

a cura di Marika Circosta e Tommaso Politi



Pagina | 9

La riforma del titolo VI Cost. è il compimento naturale del modello accusatorio e dell'art. 111 Cost. o l'indebolimento punitivo dell'indipendenza della magistratura?

La separazione delle carriere dei magistrati non è un corollario necessario del sistema accusatorio, la cui caratteristica essenziale è la regola del contraddittorio come metodo per l'acquisizione della prova davanti al giudice, regola scritta nell'art. 111 della Costituzione dal 1999 e che, perciò, da 25 anni convive con l'unicità della carriera dei magistrati, a dimostrazione che quest'ultima non solo è anticostituzionale, ma è, anzi, pienamente compatibile con il processo di tipo accusatorio. Né si può sostenere che la separazione delle carriere sia necessaria ad assicurare la parità delle parti davanti a un giudice terzo ed imparziale, in quanto tale garanzia è data dalle regole processuali. Inoltre, P.M. e difensore, anche se si separassero le carriere dei magistrati, non diventeranno mai due parti identiche tra loro, in quanto incarnano due ruoli completamente diversi: l'avvocato è un professionista privato vincolato dal mandato a difendere, che lo obbliga a ricercare l'esito più conveniente per il proprio assistito (che lo retribuisce per questo) a prescindere dal dato sostanziale della sua colpevolezza o innocenza; il P.M., invece, rimarrebbe comunque una parte pubblica, anche agli occhi del giudice, con il quale condividerà, sempre e comunque, l'obbligo di ricerca della verità storica dei fatti. A questo si aggiunga che la tesi secondo cui la presunta contiguità tra giudici e p.m. condizionerebbe i primi, determinandone l'"appiattimento" sulle tesi dei p.m., è smentita dai fatti, come dimostrano le alte percentuali di sentenze di assoluzione pronunciate ogni anno dai giudici italiani (47%). A fronte di tutto ciò, appare evidente che la riforma della magistratura, non a caso definita dal Ministro della giustizia la "riforma finale", persegue finalità dal sapore vagamente punitivo della magistratura e comunque diverse da quelle di un effettivo riequilibrio processuale di cui non vi è alcuna reale necessità.

Un PM "separato" dal Giudice è un PM senza "cultura della giurisdizione"?

Più che di "cultura della giurisdizione" parlerei di "cultura della prova e non del risultato", che è quella che oggi accomuna giudice e P.M. e che costituisce la vera garanzia per qualsiasi cittadino, sia esso indagato, imputato o persona offesa di un reato, che deve poter continuare a contare su un P.M. che ragiona come un giudice, aperto al dubbio sull'innocenza dell'indagato, che valuta le prove con lo stesso atteggiamento di terzietà del giudice e che, quindi, come il giudice cerca la verità e non persegue un risultato. Non rappresenterebbe, invece, un elemento di garanzia un PM trasformato in un "avvocato dell'accusa", che vive una condanna come una vittoria e un'assoluzione come una sconfitta, non più tenuto ad agire come parte imparziale nelle indagini e primo garante dei diritti dell'imputato, ma come un "accusatore puro" interessato, anche per ragioni di carriera, solo a vincere il processo. Con la separazione delle carriere ci avvieremmo non verso un P.M. che si presenta al giudice "con il cappello in mano" (come auspicato dai sostenitori della riforma), ma verso un P.M. "super poliziotto", indifferente alle ragioni della giurisdizione, pienamente immedesimato solo nelle ragioni di difesa sociale, attento solo al risultato da raggiungere con qualsiasi mezzo. E questa non è una prospettiva degna della nostra millenaria cultura giuridica.

Autonomia della magistratura inquirente dal potere esecutivo: trova che venga concretamente pregiudicata dal DDL in discussione?

Il fatto che nel testo della riforma non ci sia una modifica espressa della prima parte dell'art. 104 Cost. non ci pone al riparo dal rischio, più che concreto, di una incisione dello statuto di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario. Come del resto ha osservato anche Marcello Pera, in un suo recente scritto a "Il Foglio", in tutti i sistemi in cui il pubblico ministero è separato dal giudice esiste una forma di controllo politico sul suo operato. Ed è evidente che la minore indipendenza del pubblico ministero significherà anche una indiretta minore indipendenza del giudice, che interviene su quello che il pubblico ministero gli sottopone. Quindi a mio giudizio il rischio più che concreto di un asservimento del p.m. al potere esecutivo esiste, come peraltro auspicato dal Sottosegretario alla giustizia Delmastro in una recente intervista pubblicata sempre dal quotidiano "Il Foglio".

Il sorteggio dei componenti togati previsto sia per i due CSM che per l'Alta Corte è un metodo cieco da "uno vale uno" o una risposta efficace alle logiche correntizie?

Il sorteggio dei componenti togati del CSM è ispirato alla logica dell' "uno vale l'altro" che non trova eguali in nessun altro paese del mondo e che certamente non può valere per un organo di rilevanza costituzionale. Il prof. Gaetano Silvestri, nel corso della sua audizione del 25.2.2025 dinanzi alla 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha efficacemente definito il sorteggio *"un radicale ripudio di ogni valutazione di merito nei confronti di persone che vanno a svolgere funzioni molto delicate ed importanti...E se attualmente non è sicuro che vengano eletti i migliori, il sorteggio non garantirà certo che vengano esclusi i peggiori"*. Inoltre, il sorteggio non determinerà la fine delle correnti, che continueranno ad esistere perché sono espressione della naturale tendenza dell'uomo ad aggregarsi ed espressione del diritto, costituzionalmente garantito, di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge.

C'è un aspetto della riforma che invece la convince?

No, non c'è alcun aspetto di questa riforma che salverei, perché è il modello complessivo che viene fuori ad essere pericoloso per il futuro della democrazia: l'intera riforma, in ogni sua parte, mira ad un ridimensionamento del controllo di legalità che la Costituzione affida alla magistratura, quantomeno nei confronti di chi, in un futuro neanche troppo lontano, potrà orientare l'operato della magistratura.

Lo scorso 27 febbraio si è tenuto lo sciopero proclamato dall'ANM "a difesa della costituzione": come giudica, anche in termini di opportunità e prestigio, i toni dell'attuale scontro tra politica e magistratura?

Non esiste alcuno scontro tra politica e magistratura, semmai è la politica che non perde occasione per attaccare singoli giudici (si vedano, tra gli altri, i casi Apostolico, Albano, Gattuso) o interi collegi giudicanti, come accaduto di recente con le SS.UU. della Corte di Cassazione, soltanto perché hanno adottato provvedimenti sgraditi alla maggioranza di turno. Ma i magistrati sono e restano soggetti soltanto alla legge e autonomi e indipendenti da ogni altro potere dello Stato. Che la nostra non fosse una protesta contro qualcuno, ma a difesa di qualcosa, lo abbiamo reso evidente dal sin dal titolo che abbiamo dato alle tantissime manifestazioni che abbiamo organizzato in occasione dello sciopero "a difesa della Costituzione". Anzi all'incontro del 5 marzo con il Governo abbiamo chiesto la cessazione degli attacchi ai danni dei magistrati, che non fanno altro che indebolire la fiducia che i cittadini dovrebbero nutrire nei confronti di una istituzione, il cui compito è quello di applicare la legge nell'interesse di tutti e senza alcuna distinzione, e non quello di collaborare alla realizzazione del programma politico della maggioranza di turno.

A CIASCUNO IL SUO... CSM

di Giuseppina Ferro

Nella relazione al Congresso UCPI tenutosi a Reggio di Calabria lo scorso autunno, il Presidente Francesco Petrelli ha ricordato come le Camere penali tutte abbiano perseguito il progetto di riforma della separazione delle carriere di giudici e PM ben prima che la politica se ne facesse carico, quale strumento necessario per l'attuazione del giusto processo e irrinunciabile per raggiungere l'obiettivo della compiuta formazione della figura del giudice terzo proclamata dall'art. 111 Cost.

Il disegno di legge costituzionale per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura (A.C. 1917), approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura e ora all'esame del Senato (A.S. 1353), ha mutuato dal progetto di legge di iniziativa popolare depositato a seguito della formidabile campagna di raccolta delle firme, portata avanti da UCPI e da tutte le Camere Penali territoriali, l'idea di formare due distinti CSM, uno per la magistratura requirente e uno per la magistratura giudicante, discostandosene poi radicalmente nella previsione della elezione per sorteggio dei rispettivi componenti.

L'architettura dei due organi – cui è sottratta la competenza disciplinare, attribuita ad una Alta Corte, chiamata a valutare eventuali illeciti disciplinari sia a carico di magistrati requirenti che giudicanti – è simmetrica e mantiene immutati rispetto al passato gli equilibri tra componenti laici e togati (un terzo i primi, due terzi i secondi). L'art. 104 Cost. novellato disegna la composizione dei due CSM nei termini che seguono:

- Entrambi i Consigli sono presieduti dal Presidente della Repubblica;
- Il Primo Presidente della Corte di Cassazione è componente di diritto del CSM della magistratura giudicante, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione lo è del CSM della magistratura requirente;
- Gli altri componenti sono estratti a sorte: per un terzo da un elenco, predisposto dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall'insediamento, di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio; per i restanti due terzi tra magistrati, rispettivamente requirenti e giudicanti.

Immutate restano sia la durata in carica che le incompatibilità previste con l'esercizio della stessa. Salvo la rilevante novità della sottrazione della competenza disciplinare agli organi di CSM, il disegno riformatore si pone in sostanziale continuità con l'assetto attuale.

La riforma, di cui la previsione di due distinti CSM è punto irrinunciabile per i penalisti, è fortemente avversata da una parte della magistratura che ha ingaggiato vivace campagna propagandistica contraria alla sua approvazione: si sostiene che la nuova architettura modulata nella proposta di legge governativa avrà sicuri effetti peggiorativi per la tutela dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini, arrivando a asserire che tale assetto sarebbe foriero di una pericolosa deriva mettendo "in pericolo i principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura", salvo poi non articolare alcun ragionamento che dia contenuto a questo a quello slogan.

Tra le obiezioni mosse, si brandisce come argomento la circostanza che l'autonomia tra magistrati requirenti e giudicanti sarebbe dimostrata dall'alta percentuale di decisioni assolutorie, difforni dunque dalla proposizione accusatoria avanzata di volta in volta dal requirente. L'equazione proposta – autonomia delle funzioni/sentenza difforme dalla richiesta del PM – è preoccupante: si trascura che tra l'esercizio dell'azione penale e la pronuncia di una sentenza in mezzo scorre il processo, con le sue fasi, con il dibattimento, con l'istruttoria e l'acquisizione delle prove orali etc etc etc...senza richiamare oltre gli istituti che formano l'ossatura del processo accusatorio al cui completamento manca ancora il tassello della separazione delle carriere. Questa come le altre obiezioni appaiono roboanti nei toni ma nebulose e impalpabili nel contenuto.

Nella Delibera dell'8 gennaio scorso, il CSM ha formulato un articolato parere di contrarietà alla riforma. In punto di doppio CSM ha affermato che si tratta di una modifica non necessitata, ben potendosi risolvere il problema con un unico organo articolato in diverse sezioni, ipotizzando che lo sdoppiamento possa avere ricadute negative sull'esercizio concreto delle rispettive attribuzioni e sul buon andamento del sistema giustizia: la totale sovrapposibilità delle competenze e la totale reciproca autonomia potrebbe condurre ad assumere in ipotesi regole diverse; l'elaborazione settoriale potrebbe portare all'elaborazione di regole organizzative diverse per uffici giudicanti e requirenti pregiudicando "la completezza di un'analisi a tutto tondo delle criticità del sistema giudiziario, che inevitabilmente vive della costante interazione tra uffici requirenti e giudicanti". Restiamo nel campo delle mere ipotesi astratte, che denunciano un arroccamento teso solo alla difesa dello *status quo*.

Da parte di taluni si evoca la preoccupazione che la moltiplicazione di organi di sicuro rilievo costituzionale possa compromettere il buon andamento del complessivo sistema (la possibile moltiplicazione di prassi non apprezzabili come, ad esempio, le carriere parallele dei "fuori ruolo") e possa soprattutto accentuare una deriva autoreferenziale della magistratura (soprattutto con riguardo a quella requirente, non di rado esposta a un protagonismo *ex se* controproducente); con conclusioni apocalittiche che vedono il PM sottoposto alla volontà dell'esecutivo e il giudice indebolito. Ma non si rinviene traccia nel testo legislativo che possa fondare neanche latamente tali preoccupazioni. La separazione tra controllore (giudicante) e controllato (pm) è un requisito basilare di ogni organismo democratico: la riforma così concepita con due CSM, formati tramite sorteggio, e con l'Alta Corte Disciplinare, pone rimedio efficace alle note degenerazioni correntizie e tutela al contempo la autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero, preservandone le prerogative e le garanzie costituzionali.

SORTEGGIO: ALEA E DECLINO DELLE CORRENTI

di Marta Santamaria

Apparentemente in secondo piano rispetto alla separazione delle carriere dei magistrati, la previsione del sorteggio quale metodo per individuare i componenti dei nuovi organi costituzionali rappresenta uno snodo altrettanto fondamentale della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Come noto, si prevedono due distinti organi di autogoverno, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, con membri di diritto il Primo Presidente della Corte di cassazione per il C.S.M. giudicante e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione per il C.S.M. requirente.

La clamorosa innovazione riguarda gli altri componenti estratti a sorte. Questi ultimi, infatti, saranno sorteggiati, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, compilato dal Parlamento in seduta comune, mentre, i restanti due terzi tra magistrati giudicanti e requirenti. I vicepresidenti andranno eletti tra i componenti sorteggiati dall'elenco stilato dal Parlamento. Tutti resteranno in carica quattro anni e non potranno partecipare ad ulteriori sorteggi.

Nella prospettiva della riforma, il criterio del sorteggio trova applicazione anche per individuare la maggior parte dei componenti dell'Alta Corte disciplinare - istituita dalla medesima riforma - cui competerà la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari. L'Alta Corte sarà composta da quindici giudici: salvo tre componenti nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, i rimanenti saranno estratti a sorte dall'apposito elenco compilato dal Parlamento in seduta comune e tra magistrati giudicanti e requirenti in possesso di specifici requisiti.



Con il sorteggio s'intende evitare che logiche elettorali e correntizie possano ancora pesantemente condizionare l'elezione dei componenti del C.S.M.

Gli oppositori, invece, temono la sorte come metodo di selezione e paventano pericoli per il pluralismo ideale e culturale.

Nel recente confronto con il Governo, il Presidente dell'UCPI ha manifestato pieno sostegno alla riforma, con l'auspicio che l'iter di approvazione del disegno di legge prosegua senza modifiche che alterino l'efficacia del sorteggio, presidio fondamentale per contrastare le degenerazioni correntizie. Il C.S.M., invece, ribadisce la propria pregiudiziale contro un sistema governato "dal caso". Appare evidente che sia stato toccato un vero e proprio *punctum dolens* nei meccanismi di potere della magistratura associata.

Basti pensare alla levata di scudi, spesso assai scomposta, contro la modifica proposta, definita, addirittura, "fatto offensivo nei confronti della magistratura, incompatibile con i valori costituzionali e funzionale alla delegittimazione dei nuovi organi costituzionali".

Eppure, non mancano nella magistratura voci più ragionevoli, pronte a considerare il sorteggio metodo democratico e assolutamente efficace per tentare di arginare il correntismo. Con coraggio si denuncia l'occupazione correntizia e l'esigenza di restituire autonomia e indipendenza ad ogni singolo consigliere, come prevede il Codice etico dei Consigli di giustizia europei.

Oltre che su una maggioranza assai solida, la riforma può contare anche sull'appoggio esterno di Azione e Più Europa; senza poter fare affidamento sui discutibili distinguo di Italia Viva, astenutasi perché contraria proprio al sorteggio.

Francamente poco rappresentativo, invece, qualche sbandamento nell'area del Governo, seppur diretto a salvare nella riforma il solo sorteggio.

Eloquente, invece, l'omogeneità di argomentazioni nell'opposizione manifestata da C.S.M. e A.N.M.

Si tratta di critiche quasi "in fotocopia": una ragione in più per sostenere il "rivoluzionario" metodo del sorteggio.

Ancor più trepidante, pertanto, l'attesa per uno strumento ritenuto in grado di assicurare una svolta ormai indifferibile: il superamento a piè pari delle perverse logiche nella competizione elettorale per l'elezione del C.S.M. e della correlativa degenerazione correntizia.

SOLO DIO MI PUÒ GIUDICARE: L'ALTA CORTE DISCIPLINARE

di Luca Pallotta

L'istituzione di un'Alta Corte competente a giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati costituisce una delle più importanti novità della riforma costituzionale in materia di giustizia. Il testo del novellando art. 105 Cost., attribuendo all'Alta Corte la giurisdizione disciplinare nei confronti di tutti i magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti, prevede una composizione che, in misura di tre quinti dei suoi 15 membri, assicurerà la maggioranza dei togati.

Agli elevati requisiti, personali e professionali, cui dovranno rispondere i componenti, la previsione costituzionale unisce un sistema di scelta dei giudici gradualmente variegato: saranno di nomina diretta solo i 3 componenti designati dal Presidente della Repubblica, mentre gli altri 3 giudici laici verranno estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. È previsto, invece, il "sorteggio secco" della componente togata. Il limite temporale dell'incarico e la sua natura non rinnovabile completano, insieme all'elezione del presidente tra i soli componenti laici, il quadro dei contrappesi.

Si può riconoscere, anzitutto, il carattere del tutto inedito dell'istituendo organo disciplinare. Appare infatti arduo ogni tentativo di assimilarlo al precedente storico, individuabile in quella "Corte disciplinare" composta, però, di soli magistrati, istituita con un provvedimento che Umberto II si affrettava a firmare a meno di due settimane dal volo aereo che lo avrebbe condotto, esule e detronizzato, in Portogallo.

Più in particolare, se si esclude la previsione che attribuisce *expressis verbis* la natura giurisdizionale alla funzione disciplinare – dopo tutto, solo ricognitiva di una consolidata giurisprudenza costituzionale – la vera portata innovativa della istituenda Alta Corte si lascia intravedere in due punti: nell'operazione di escissione chirurgica delle funzioni disciplinari dal seno del CSM, e nell'introduzione del metodo sorteggio sia per l'individuazione dei giudici di nomina parlamentare che per la componente togata.

Sotto il primo aspetto, l'intervento costituzionale non fa mistero di voler sottrarre agli esiti del giudizio disciplinare quelle decisioni che, in quanto frutto di logiche solo impropriamente definite "correntizie", sono patologiche. Più precisamente ancora, con una sorta di "estrazione laparotomica" della funzione disciplinare dall'organo costituzionale di garanzia, i provvedimenti in materia disciplinare non dovrebbero più risentire delle pulsioni distorsive derivanti sulle decisioni da quelle forme di aggregazione associativa che si coagulano attorno a gruppi di pressione, secondo dinamiche oggettivamente incompatibili con l'esercizio della giurisdizione e per vero non espressive di mere "logiche di corrente".

Meritano, allora, di essere esaminate le molteplici critiche che la magistratura appunta tanto all'istituzione di un giudice speciale *ad hoc*, com'è di fatto l'Alta Corte disciplinare, quanto all'introduzione del sorteggio per la nomina della gran parte dei relativi componenti.

Rispetto alle prime, sembrano *prima facie* dotate di un certo *appeal* le perplessità, manifestate dallo stesso CSM nel parere licenziato con delibera dell'8 gennaio scorso, che si fondano sull'opportunità di conservare l'attuale sinergia tra l'azione disciplinare e quella amministrativa attuata dall'unitaria funzione di garanzia dell'organo costituzionale.

Si dice, in buona sostanza, che il CSM eserciti le sue funzioni seguendo una logica per così dire deontica, sicché "parlerebbe" ai magistrati anche con le decisioni in materia di disciplina, oltre che deliberando sulle questioni più squisitamente amministrative attinenti al loro *status* e alla loro carriera. Sarebbe quindi impossibile distinguere le singole funzioni, espressive dell'unitaria funzione attribuita al Consiglio, non essendo facile emarginare dall'attività di organizzazione degli uffici la giurisdizione disciplinare: non si potrebbe prescindere, cioè, dagli esiti dei giudizi disciplinari per le valutazioni di professionalità, per le nomine agli uffici direttivi o semi-direttivi, o per le decisioni sulle pratiche di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Del resto, a Palazzo dei Marescialli rilevano anche che, così com'è articolato l'attuale marchingegno procedurale, la legittimità delle decisioni disciplinari trova il crisma definitivo nel controllo affidato alle Sezioni Unite civili della Cassazione, "*sul cui operato imparziale, anche nella materia disciplinare, non constano voci dissenzienti*".

Per una strana eterogenesi dei fini, dalle parti del CSM si richiamano persino, a sostegno della tenuta dell'attuale sistema, gli ampi "spazi di manovra" di cui godrebbe, oggi, l'esecutivo nell'ambito disciplinare. Si rileva, infatti, che il Ministro della Giustizia non solo è contitolare nell'iniziativa disciplinare nei confronti dei magistrati, ma pure ha il potere di impugnare le decisioni e, soprattutto, di svolgere il primo vaglio sulla fondatezza delle denunce. I contrappesi, in buona sostanza, ci sono. Conclusivamente, siccome "*Tutto va bene, madama la marchesa!*", non si riconosce alcuna reale necessità di istituire l'Alta Corte e, perciò, l'opzione messa in campo dalla riforma dovrebbe essere respinta.

Le critiche, così poste, non sembrano tuttavia convincenti. La prospettiva di analisi dovrebbe essere del tutto diversa: non ci si deve chiedere se il sistema attuale favorisca una pregiudiziale mitezza

del potere disciplinare né, al contrario, se esso offra tangibili garanzie di un maggior rigore, considerate le prassi disciplinari delle pubbliche amministrazioni, delle magistrature speciali o degli ordini professionali.

Premesso che va negata aprioristica validità al preteso principio secondo cui la potestà disciplinare domestica si traduce sempre in una funzione disciplinare addomesticata, il punto su cui ruota la questione dovrà essere un altro: chiedersi se l'istituenda Alta Corte avvilisca o rafforzi il sindacato dei magistrati sugli illeciti disciplinari degli appartenenti all'ordine a cui appartengono.

Dobbiamo, quindi, domandarci se l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare consolidi, o non, la funzione costituzionale di garanzia e d'indipendenza della magistratura. E la risposta a questa domanda sembra essere senz'altro affermativa, posto che il nuovo assetto tende a rafforzare il ruolo costituzionale dell'organo di garanzia, offrendo una maggiore "impermeabilità" al Consiglio Superiore rispetto alle interferenze, interne (delle cc.dd. correnti) ed esterne (tra queste *in primis* del potere esecutivo). In tal modo, si rafforza il ruolo di presidio del CSM per l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati.

La riottosità di alcuna magistratura sembra piuttosto tradire un'autoreferenziale funzione costituzionale di "autogoverno" che, troppo spesso attribuita al CSM, è viziata da una concezione dell'ordine giudiziario come una sorta di potere terzo, impropriamente collocato al di fuori del delicato sistema di *check and balance*.

A fronte di una netta separazione delle funzioni dei magistrati, e con gli istituendi e distinti Consigli Superiori a decidere sulla rispettiva carriera, si dovrebbe semmai riflettere meglio sulla scelta di istituire un'unica Alta Corte competente a giudicare, anche sui requirenti con la stessa maggioranza assoluta, tra i componenti togati, dei giudicanti. E tuttavia su questo aspetto, come pure sull'opportunità di istituire analoghe Alte Corti disciplinari per le magistrature diverse dalla ordinaria, le voci dissenzienti e critiche si riducono a qualche impercettibile mormorio.

Quanto alle modalità di nomina dei giudici togati – con sorteggio puro – e dei componenti di nomina parlamentare – con estrazione a sorte da una rosa di eletti – la sensibilità del giurista tende, di primo acchito, ad assumere posture ideologiche meno accoglienti.

L'estrazione a sorte è una pratica antica, istintivamente percepita come arcaica e, per alcuni aspetti, primitiva o, se si vuole, addirittura rozza. Gli scritti epici ne attestano il ricorso, neppure infrequente, per operare delle scelte anche importanti: nell'Iliade, ad esempio, si narra che Poseidone, Zeus e Ade videro loro assegnati in sorte, rispettivamente, il mare, il cielo e gli inferi. L'esperienza ci suggerisce, del resto, che al sorteggio ricorrono i bambini quando si intrattengono nelle più semplici attività ludiche. L'estrazione a sorte ci ricorda un po' le *ordalie* medievali. Sotto un certo punto di vista, sembra essere una specie di rogazione divinatoria con la quale si interpella il soprannaturale, rimettendo al suo volere l'interpretazione di risultati che, altrimenti, dovrebbero raccogliersi come frutto del caso.

Se l'avvento del pensiero logico-scientifico e il contestuale tramonto di quello simbolico hanno contribuito, recidendo ogni "contatto con il divino", a relegare il sorteggio fuori delle pratiche di vera e propria cleromanzia, ciò non significa che l'estrazione a sorte non sia stata, e non possa conservare, la sua forma di strumento egalitario, come rivela l'uso fattone, sin dai tempi antichi (perlomeno dai tempi di Pericle) nelle civiltà democratiche occidentali.

Ma per comprendere i limiti e i pregi di questo sistema, il vero aspetto cruciale è forse quello che, stando almeno alle parole di Senofonte, sarebbe uscito fuori dalla bocca di Socrate, secondo il quale nessuno sceglierebbe per sorteggio il comandante di una nave. Il filosofo greco, con questa mordace osservazione, evidenzia però che la critica non investe tanto il metodo di scelta, overosia il sorteggio in sé, ma lo scopo per cui vi si ricorre e l'ambito delle possibili soluzioni per la cui scelta s'interroga la sorte.

L'affermazione socratica ammonisce, in altre parole, sull'unico vero limite che può presentare il sorteggio, costituito dall'*alea* incontrollata dei suoi risultati derivante da una mancata selezione critica della classe dei sorteggiabili. È, in altre parole, la mancata previa individuazione di adeguati requisiti che i candidati al sorteggio devono possedere che, contravvenendo al principio di competenza, mina l'idoneità del metodo.

Ma nessuno sostiene che i requisiti soggettivi previsti per i sorteggiabili alla carica di giudice dell'Alta Corte sono inadeguati, e a ragione, visto che, all'evidenza, si ricalcano le previsioni costituzionali per la scelta dei giudici della Consulta.

Per cui, fatto salvo il rispetto del principio di competenza, neppure colgono nel segno le doglianze sulla scelta dell'intera componente togata in modo integralmente casuale. Premesso che, con riferimento a questo aspetto, l'estrazione a sorte riguarderebbe magistrati con "*almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità*", si è rilevato che la mancata previsione di (almeno) una manifestazione di disponibilità all'incarico sia iniqua, perché "*indipendente da qualsiasi considerazione della propensione o aspirazione del magistrato*".

Ora, a parte il fatto che, dati i requisiti curriculari a cui risponde, si rivelerebbe se non altro singolare qualsiasi considerazione del sorteggiato sulla "propensione" o sulla "aspirazione" all'esercizio delle funzioni giudicanti – manifestando, semmai, una preoccupante crisi vocazionale del prescelto incompatibile con la permanenza nell'esercizio delle funzioni – andrebbe rilevato che l'obiezione presta il fianco, a tacer d'altro, perlomeno alla non valutata possibilità di poter rinunciare o abdicare alla carica, senz'altro riconosciuta al sorteggiato.

Ma, soprattutto, resta un dato curioso che da un lato si manifesti sensibilità per le propensioni o le aspirazioni del magistrato chiamato a svolgere le funzioni di giudice di un'Alta Corte disciplinare, ma dall'altro lato si manchi di farlo per tutti i cittadini e i magistrati che già da decenni si trovano in analoga situazione, quando sono chiamati a svolgere le più importanti funzioni giurisdizionali in materia di *impeachment* o per la decisione dei più gravi fatti di criminalità.

Si dimentica, forse, che proprio con il sorteggio sono individuati gli assessori (meglio noti come "giudici popolari") della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello, posti a giudicare degli omicidi e dei più gravi delitti previsti dal Codice penale. Non ci si ricorda che, sempre con il sorteggio, sono pure scelti i magistrati chiamati a comporre il Tribunale dei Ministri nei giudizi a carico del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri, anche se cessati dalla carica, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Si sottovaluta, probabilmente, che è col sorteggio di 16 giudici che la Corte costituzionale viene integrata nel giudizio contro il Presidente della Repubblica promosso nei suoi confronti con deliberazione dello stato di accusa per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.

Ma tale dimenticanza è forse un peccato veniale, perché come diceva San Paolo ai Corinzi nessuno, potendolo fare, oserebbe scegliere altri che non sia un santo quale proprio giudice. Dovendosi però escludere per la scelta dei componenti dell'Alta Corte disciplinare l'adozione della procedura di canonizzazione, non sembra esservi migliore e più accettabile criterio di scelta di quello adottando. Salvo che non si ritenga di poter essere giudicati soltanto da Dio.



L'ERBA DEL VICINO: LE CARRIERE DEI MAGISTRATI IN EUROPA

di Sara Petella e Luca Ciaglia

È davvero così anomalo pensare a carriere separate per giudici e pubblici ministeri? Diamo uno sguardo fuori dai nostri confini.

In **Francia** il corpo giudiziario è unico e comprende sia i magistrati di *siège* (giudicanti), sia quelli di *parquet* (requirenti). Alle carriere si accede con la stessa formazione, ma solo i magistrati giudicanti godono dell'inamovibilità, mentre i PM dipendono dal Ministero della Giustizia. L'unico limite alla possibilità di "balzare" dall'una all'altra funzione è di natura temporale, in quanto le funzioni di giudice non possono essere esercitate in un tribunale in cui lo stesso soggetto ha svolto le funzioni di PM, se non decorsi cinque anni dalla cessazione (e viceversa). L'organo di autocontrollo è il *Conseil supérieur de la magistrature*, con competenze distinte per i magistrati giudicanti e per i procuratori.

In **Germania** la Legge Federale sulla magistratura prevede una netta divisione tra giudici e PM, sebbene la formazione sia unica. La separazione è comunque bilanciata dalla previsione di passaggi di funzioni, disciplinati in maniera diversa tra *Land*. Numerosi poteri, infine, sono riservati agli Stati federali (*Länder*) e al Ministero della Giustizia. Il PM è un funzionario statale che dipende dall'Esecutivo e la Costituzione tedesca menziona soltanto la figura dei Giudici.

Anche in **Spagna** è prevista una separazione delle carriere: dopo il concorso – che è unico – si effettua una scelta tra la carriera di magistrato (*carrera judicial*) o di PM (*carrera fiscal*), che sono equiparate dal punto di vista di condizione e retribuzione.

In **Portogallo** la Costituzione stabilisce una netta separazione tra l'ufficio dei giudici e quello del PM: i primi sono divisi in tre tipologie (Giudici della Corte Suprema di Giustizia, della Corte di Appello e dei Tribunali di prima istanza); la carriera del PM, invece, è suddivisa in cinque livelli, ossia Procuratore generale, Viceprocuratore Generale, Procuratore generale aggiunto, Procuratore distrettuale e distrettuale aggiunto.

In generale, se si allarga lo sguardo oltre i nostri confini si giunge ad una conclusione chiara: nei pur variegati sistemi Europei, ancorché manchi un modello prevalente, non si rinviene un inquadramento del PM analogo a quello italiano, caratterizzato dalla completa equiparazione con i Giudici.

L'introduzione in Costituzione della menzione di una Magistratura Requirente, lungi dal minarne l'autonomia, sembra quindi andare verso un avvicinamento ad altri sistemi a noi affini. Anche l'istituzione dell'Alta Corte per la giurisdizione disciplinare, in questo senso, costituirebbe un deciso passo avanti verso *standard* più propriamente europei.

Gli organismi rappresentativi della Magistratura paventano da sempre lo spettro, nella separazione delle carriere, di un progressivo slittamento della Procura verso forme di personalizzazione, con il rischio della perdita della cultura della giurisdizione, con la ricerca ad ogni costo del risultato per *l'accusa*, o con l'ampliamento della sua discrezionalità: una maggior separazione delle due figure, in ambito europeo, non sembra invece aver mai fatto emergere nessuno di questi rischi, né costituire un *minus* per la funzione requirente od un distacco del PM dalla giurisdizione.

Ciò, nonostante vi siano paesi che prevedono per i PM disposizioni in termini di vincolo gerarchico, in cui non vi è garanzia di inamovibilità (come si è visto per la Francia) od in cui sono previste direttive fornite dagli organi di vertice o dal Ministero della Giustizia.

Sempre all'interno dei sistemi europei, oltretutto, esistono forme di responsabilità del PM (*accountability*) ben più pregnanti, se paragonate al nostro Paese.

Ed in nessuno di questi casi il PM è considerato asservito o compiacente verso il potere politico (si veda la Francia ove, in questi giorni, si sta processando l'ex Presidente della Repubblica).

LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE NEL QUADRO COSTITUZIONALE DEL GIUSTO PROCESSO

di Stelio Mangiameli, *Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Teramo*



Il tema della “separazione delle carriere” dei magistrati non è certamente recente nel dibattito pubblico italiano e suscita da sempre grandi discussioni e polemiche; si può dire che ora sia diventato lo specchio del conflitto tra corpo sociale e magistratura.

La giustizia italiana, infatti, soffre di una lunga crisi che è avvertita dai cittadini con particolare preoccupazione, perché è alla base di una particolare insicurezza di cui soffre la nostra società: la mancanza di Giustizia. Basti ricordare il successo che ebbe il referendum per l'introduzione della responsabilità dei magistrati (1987); oppure si pensi alla modifica dell'art. 111 della Costituzione nel 1992, quando fu necessario inserire un pezzo del codice di procedura penale nella Costituzione, per ripristinare un senso di Giustizia davanti ai giudici: “il giusto processo”.

In questo clima i magistrati non possono pensare di reagire ai tentativi di migliorare lo standard costituzionale e legislativo della Giustizia, paventando un attacco alla democrazia e all'indipendenza della magistratura, o il pericolo della sottoposizione dei giudici al potere politico. La prima appare come una difesa di privilegi pressoché unici (retribuzioni, norme disciplinari speciali, distanza sociale, ecc.) e la seconda come una *boutade*: è dal 1993, con la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che la classe politica si è consegnata alla magistratura e non c'è pericolo che si riprenda. Quanto alla democrazia è vero il contrario, e cioè che è questa organizzazione della magistratura a risultare non in linea con i principi di una liberal-democrazia.

In tal senso, l'approvazione, in prima lettura da parte del Senato, il 16 gennaio scorso, del DDLC “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, tenta di scrivere un altro piccolo passaggio della disciplina di una giustizia secondo i principi di libertà e democrazia, che avrebbe dovuto esserci e che ancor non c'è.

È bene precisare che l'unicità della magistratura era stata voluta dal Fascismo con la legge n. 12 del 1941, e spiegata dal Ministro dell'epoca come una naturale conseguenza dell'unicità delle due funzioni, quella giudicante e quella requirente. Un presupposto tutt'altro che liberale. Peraltro, quella legge, sottoponendo l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero al potere di direzione del Ministro di grazia e giustizia, aveva inserito un secondo aspetto, tipico della tradizione dell'assolutismo statale e tale da fare estendere la penetrazione del regime su tutta la magistratura.

Quando si scrisse la Costituzione, si era pensato in un primo momento di legare il pubblico ministero all'esecutivo. Infatti, su proposta dell'On. Giovanni Leone l'ultimo comma dell'art. 107 Cost. doveva avere il seguente tenore: “Il pubblico ministero è organo del potere esecutivo. Un particolare corpo di polizia giudiziaria è posto alla sua esclusiva dipendenza”. Ma la proposta suscitava grandi preoccupazioni nell'Assemblea costituente, per le incertezze politiche future, perché chi avrebbe governato avrebbe potuto avvantaggiarsi del potere requirente. Fu così che si approvò il testo dell'art. 107 che rimetteva alla legge, e all'equilibrio politico futuro, le garanzie del pubblico ministero e si introdusse, come garanzia ulteriore, l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), nonché la diretta disponibilità della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.).

In questo modo, magistratura giudicante e magistratura requirente si sono trovate, come durante il Fascismo, nello stesso sistema organizzativo e la mancata distinzione ha suscitato non pochi problemi emersi tutti con lo “scandalo Palamara” che è stato un duro colpo all'immagine dell'indipendenza della magistratura e alla democrazia.



La riforma in corso, da questo punto di vista, fa molto meno di quello che ci si attenderebbe da una vera separazione delle carriere, come vige in tutti gli ordinamenti democratico-liberali, nei quali i giudici e i pubblici ministeri appartengono a due mondi distinti; e mentre per designare i primi si adopera il termine “giudice” (jugde – Richter – juge – juez) per il pubblico ministero di adopera un termine (public attorney – Staatsanwalt – procureur – fiscal) che indica la stessa natura del difensore di parte, l’Avvocato, o l’essere parte della struttura esecutiva dello Stato. La ragione di questa distanza, non solo funzionale, tra giudice e pubblico ministero, che le lingue occidentali hanno fotografato, deriva direttamente dal concetto di terzietà del giudice e dalla natura del processo come processo di parti. A volere essere sinceri, bisognerebbe dire che il processo giusto è basato sul giudizio dei pari e che perciò, a giudicare dovrebbe essere proprio il popolo direttamente tramite una giuria, perché poco senso ha una giustizia amministrata in nome del popolo dove il popolo è assente; la qualcosa, peraltro, darebbe al giudice una autorevolezza più grande nella conduzione del processo e nella valutazione del pronunciamento della giuria.

La riforma costituzionale, rispetto a tutto ciò, è veramente il meno possibile. In primo luogo, resta immutato il principio dell’art. 104, per il quale “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, anche se si distinguono due CSM: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, ma questi hanno funzioni esclusivamente amministrative. Diversamente, per quel che riguarda il potere disciplinare si creerebbe un nuovo organo denominato “Alta Corte disciplinare” dove i due rami siedono insieme e l’organo non è più sotto la Presidenza del Presidente della Repubblica e la composizione vede la preponderanza di magistrati (sei della funzione giudicante e tre della funzione requirente), rispetto alla componente laica (tre nominati dal Presidente della Repubblica e tre dal Parlamento).

Le guarentigie dell’art. 107 Cost. non sono affatto toccate, così come non vi è nessuna sottoposizione del pubblico ministero al potere politico e la politica criminale resta interamente affidata agli uffici della Procura sotto l’egida dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Persino il passaggio dalla magistratura requirente a quella giudicante è pur sempre possibile per il grado di consigliere di Cassazione.

Come si è detto, questa riforma vuole porre un certo rimedio al discredito che ha colpito la magistratura, ma è un minimo rispetto ai principi del giusto processo. Resta nella disponibilità, tanto dei giudici, quanto dei pubblici ministeri, dimostrare che essa è sufficiente, agendo nell’interesse della Giustizia insieme alla classe forense.

Conto corrente con la Posta EDIZIONE STRAORDINARIA Anno 98° — Numero 298
GAZZETTA UFFICIALE
 PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
 MENO I FESTIVI
 DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 96-139 51-236 51-654
 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-727 856-144

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

CARCERE: IL SENSO DETENUTO DI UNA PAROLA

di Iacopo Benevieri



"Il contrario del vero non è il falso, ma il vero che si manifesta al contrario".

Così apostrofava il pirotecnico Giorgio Manganelli, sintetizzando il perfido gioco enigmistico dell'anagramma. A Manganelli piaceva l'anagramma, ovvero quel permutare la posizione delle lettere di una parola affinché ne sia generata una parola nuova di senso compiuto. Per i più è un passatempo con le possibilità combinatorie della lingua. A Manganelli, invece, piaceva perché l'anagramma è un gioco talvolta fatale, sottoposto come ogni gioco all'eterogenesi dei fini: accade infatti che nella nuova parola combinata affiori il significato più abissale della vecchia combinanda. Che dire di "testimoniare" che, permutata, fa affiorare la "tensiometria" dell'atto?

Torneremo all'anagramma tra breve, non prima di aver riletto uno tra i tanti interventi che il 25 gennaio 1947 furono pronunciati in seno all'Assemblea Costituente sul contenuto del futuro articolo 27. Tra le lucide parole di quella mattina si ricordano quelle dell'On. Leone, il quale suggerì di inserire nell'art. 27 il divieto che le pene potessero consistere in "trattamenti contrari al senso di umanità". Con questa semplice proposta si indicava una frontiera oltre la quale nessun trattamento sanzionatorio avrebbe potuto spingersi. La locuzione "contrari al senso di umanità" fu preferita a quella, originariamente avanzata, di "lesivi della dignità umana". Quest'ultima era certamente una nozione già pronta per le finalità costituenti, locuzione di illustri natali che dal pensiero dell'antica Grecia era arrivata, passando per l'Umanesimo e Kant, a occupare le riflessioni giuridiche del primo dopoguerra.

Quella mattina del 1947, invece, si sceglie di inserire nell'art. 27 l'espressione "senso di umanità". Si preferì cioè un parametro non giuridico, né normativo. Non si tratta infatti di un principio universale, ma è molto di più, è un "senso" appunto. È quell' "idem sentire" che è il sentimento di solidarietà umana. Secondo la Costituzione la frontiera ultima di ogni trattamento sanzionatorio non deve essere cercata in convenzioni internazionali, nel diritto naturale, nei principi universali, bensì in qualcosa di più profondo e comune a ogni consorzio umano che è il "sentire" antropico. Questa scelta era dettata dalle storie personali di molti Costituenti, i quali avevano conosciuto il carcere politico, l'esilio, il confino e portavano ancora i recenti segni di trattamenti inumani.

Torniamo adesso al pericoloso gioco dell'anagramma e sottoponiamo la parola *Carcere* alla mutazione dell'anagramma. Ebbene, constateremo che la parola *Carcere* ha un solo anagramma possibile di senso compiuto ed è *Cercare*.

Innanzitutto *Cercare* è il contrario di uno stop, di una fine, di un epilogo. Verbo incoativo, rappresenta l'esordio di un cammino.

Cercare dunque è verbo che garantisce, assicura la tensione costituzionale di un percorso negli Istituti di pena, anziché l'ingabbiamento di corpi immobili e l'inabissamento catacombale di speranze.

Cercare rivela il significato programmatico dell'art. 27, una direzione verso la quale incamminarci in qualsiasi riforma penitenziaria.

Cercare ha un etimo che dà ragione a questa speranza, espressa in quel movimento umano in *circum*, di chi si muove continuamente *attorno* a sé alla ricerca di ciò che ha smarrito, ma che si trova comunque in prossimità (l'antico *circàre* è, proprio, l'andare attorno in prossimità).

Cercare infine ha il pregio d'esser parola trisillabica, forma questa che è naturalmente propria degli antichi mōniti ed epigrafi e ben potrebbe sovrastare dunque i portoni di ingresso di ogni Casa Circondariale.

Ecco dunque che nell'anagramma di "carcere" emerge tutto il senso dell'art. 27 della Costituzione, riaffiorano le parole detenute di Leone, di Amendola, di Teresa Noce, di Bettiol, di Bonomi. Non si tratta di un divertissement ozioso ma di una nuova verità ricombinata.

"Anagramiamo", dunque, in modo diverso il carcere.





L'INCHIESTA. LA GESTIONE DELLA FRAGILITÀ.

PUNTATA 1: REGINA COELI

di Diamante Ceci, Michela Macori e Arianna Pino

Oltre quelle sbarre scorre il Tevere, incorniciando uno degli scenari più suggestivi di Roma. Un contrasto stridente, perché, per chi si trova dall'altra parte, quella vista non è che un'illusione di libertà.

Regina Coeli, il carcere più antico d'Italia, è un luogo dove tutto scarseggia, tranne i problemi. Essendo istituto di primo accesso, il continuo afflusso di nuovi detenuti ne acuisce quotidianamente le criticità.

Tra queste spicca la carenza di adeguato supporto psicologico, un'assenza che incide profondamente sul benessere dei detenuti e sulla gestione del disagio all'interno della struttura. Dal 1.1.'25 a oggi, il numero di suicidi nelle carceri italiane è salito a 20, uno dei quali avvenuto proprio a *Regina*.

Di fronte a questa drammatica realtà, l'unico strumento nelle mani degli operatori sembra essere il miglioramento delle condizioni di detenzione, nel tentativo di scongiurare che solitudine e disperazione sfocino in tragedia.

Post pandemia, il numero di nuovi ingressi è in costante aumento, senza un corrispondente flusso in uscita. Al momento dell'ingresso i detenuti vengono sottoposti a colloquio per valutarne le condizioni psicologiche, anche se tale procedura è garantita *in primis* a chi accede per la prima volta, mentre, per chi vi fa ritorno, possono esserci delle eccezioni a causa della cronica situazione di sovraffollamento.

Il colloquio iniziale, condotto dai funzionari giuridico-pedagogici, ha anche l'obiettivo di effettuare una prima analisi dello stato psicologico e in base all'esito possono essere attivate segnalazioni al mediatore culturale o allo psicologo interno alla struttura.

In parallelo, il presidio ASL interno effettua visita medica di ingresso, apre la cartella clinica e raccoglie l'anamnesi del detenuto e se necessario si iniziano terapie farmacologiche o psichiatriche specifiche.


Il detenuto che voglia intraprendere un percorso psicologico può rivolgersi direttamente agli psicologi interni. Tuttavia, il supporto disponibile si limita ai colloqui, non essendo prevista la psicoterapia.

Aspetto positivo è la disponibilità della maggior parte dei detenuti a partecipare ai colloqui e ai percorsi di supporto offerti e questo suggerisce la diffusa consapevolezza del valore dell'assistenza, nonostante i limiti strutturali del sistema.

In ogni sezione è presente un infermiere disponibile H24, che spesso riesce a instaurare un rapporto di fiducia con i detenuti, quasi a suggellare un tacito accordo di collaborazione all'interno delle mura dell'istituto.

Qualora emergesse la necessità di un ricovero in un Istituto Psichiatrico, l'area sanitaria provvede a inoltrare una richiesta alla competente Autorità Giudiziaria ma, anche se l'autorizzazione viene concessa, l'effettivo trasferimento si scontra con la cronica carenza di posti nelle REMS, rendendo l'accesso a cure adeguate tutt'altro che immediato.





A *Regina*, il sovraffollamento rappresenta una criticità cronica che sembra non trovare soluzione. Nella II sezione si trova il cosiddetto “*Repartino*”, destinato a detenuti con disturbi psichici o gravi problemi comportamentali.

Tuttavia, la presenza di soggetti vulnerabili è ormai diffusa in ogni sezione, poiché l’assegnazione per criteri specifici è saltata, causa il sovraffollamento. Il reparto avrebbe capienza massima di 19 persone, alcune delle quali sorvegliate a vista per prevenire gesti di auto - o etero - lesionismo.

La III sezione, la più numerosa, ospita i detenuti comuni classificati a media sicurezza. Qui i reclusi possono trascorrere fino a 8 ore al giorno fuori dalle celle, ma le attività ricreative sono ridotte al minimo: oltre 200 detenuti condividono un unico tavolo da pingpong e una palla da calcio. Il cortile esterno, polveroso e privo di ripari dal sole, non offre conforto. Anche l’accesso all’igiene è critico: per 220 detenuti sono disponibili solo 6 docce.

Nella IV sezione e nell’area dedicata al SerD, che segue circa 700 detenuti, perlopiù dipendenti da THC e cocaina, vengono somministrate principalmente 3 tipologie di terapia: metadone, suboxone, alcover. Almeno sotto questo profilo l’approvvigionamento risulta stabile.

La VII sezione, nota tristemente come la “sezione dei suicidi” è la più problematica e si sviluppa su tre piani. Il terzo dovrebbe essere riservato ai detenuti sottoposti alle restrizioni previste dall’art. 32 R.E.O.P., ma in realtà vi convivono situazioni estremamente eterogenee. Giovanissimi, pazienti psichiatrici, sex offender, malati, tossicodipendenti e detenuti appena giunti in attesa di assegnazione si trovano ammassati in un contesto caotico e disfunzionale, che assomiglia più a un limbo senza regole che a una struttura detentiva organizzata.

L’intero quadro restituisce l’immagine di un sistema fatto di spazi angusti e malsani, servizi essenziali carenti, un’aria irrespirabile, il caldo insopportabile d’estate e il gelo d’inverno. Nessun angolo verde, nessun luogo di socialità, solo culture e storie diverse costrette a coesistere in un ambiente sospeso fuori dal tempo e dallo spazio.

Eppure, anche in questo contesto difficile, è nato un progetto che rappresenta un segnale di speranza: il *Peer Supporter*, introdotto a *Regina* nel ‘22 e basato sul principio del mutuo aiuto tra detenuti. L’iniziativa prevede che gli psicologi individuino i detenuti che dimostrano particolari doti umane e relazionali, offrendo loro formazione specifica affinché possano assumere un duplice ruolo: supporto per i compagni in difficoltà e sentinelle per gli psicologi, per segnalare situazioni di disagio che potrebbero sfuggire all’osservazione diretta degli operatori.

La qualifica di Peer Supporter, attestata da un diploma rilasciato al termine della formazione, è ambita dai detenuti perché non è solo un riconoscimento ma un’opportunità per sentirsi parte attiva della comunità carceraria, ritrovare un senso di utilità e riallacciare un legame con l’identità che avevano prima della detenzione o con quella che sperano di costruire per il futuro.

Anche dietro le sbarre, dunque, esiste la possibilità di cambiamento. Progetti come questo dimostrano che persino in un sistema sull’orlo del collasso il recupero della dignità individuale può trovare spazio. La speranza, in questi luoghi, non è un lusso, ma una resistenza. E ogni tentativo di umanizzazione diventa atto di ribellione contro l’indifferenza.



IL DIRITTO ALL'INTIMITÀ NELLE CARCERI. VERSO IL VOLTO COSTITUZIONALE DELLA PENA.

di Maria Brucale



Pagina | 23

Con sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto alla sessualità nelle carceri. Ha, così, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 O.P. "nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona

detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie".

Obiettivo esplicito della pronuncia, disegnare: "una tappa importante del percorso di inveroamento del volto costituzionale della pena", un percorso che oggi, nel sovraffollamento di istituti cadenti e fatiscenti, tarlati da muffe, in spazi promiscui e indecorosi, mancanti di assistenza psicologica e sanitaria, proiettati alla sopravvivenza più che al recupero e al reinserimento, appare sbarrato da intenti legislativi evidentemente di segno opposto.

Dalle giurisdizioni superiori, costituzionale e convenzionale (la Consulta richiama l'art. 8 Cedu), però, un monito: tra i «principi direttivi» dell'ordinamento penitenziario, declinati dall'art. 1 della legge n. 354 del 1975, vi è, infatti, quello per cui «[il] trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona» (comma 1, primo periodo), quello per cui esso «è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati» (comma 2) e altresì il principio del "minimo mezzo", per cui «[n]on possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari» (comma 5).

E il riconoscimento del diritto all'intimità si iscrive proprio nella sfera dell'umanità, quale espressione dell'essere persona.

Fino ad oggi la logica di allocazione in carcere riguardo al genere è stata sorretta da criteri di sicurezza e di protezione che traggono fondamento e sostanza nella drammatica esperienza maturata nel tempo che ha dimostrato come persone spezzate nella naturale propensione alla sessualità, mortificate in un così saliente aspetto della personalità, possano giungere a esprimere con violenza i propri impulsi coattivamente repressi. La abusiva contrazione e repressione di un tratto dell'umana essenza può sfociare, infatti, nell'abbruttimento e tradursi in meccanismi deviati di ricerca di soddisfazione di istintualità primarie.

La circolare DAP n. 500422 del 2001 valuta le differenze di genere proprio in termini di rischio di violenza e di prevaricazione, individuando i soggetti che in ragione della loro estraneità al concetto binario (uomo/donna) siano da considerarsi particolarmente meritevoli di tutela e da allocare nelle c.d. "sezioni protette". Chiunque non si iscriva nella rigidità della qualificazione binaria viene trattato in carcere come potenziale oggetto di rapacità sessuale e, conseguentemente, pensato come soggetto da proteggere e isolare con grave detrimento delle opportunità trattamentali e risocializzanti.



Le persone transessuali vengono collocate in regimi maschili in conformità con il dato biologico e protette dalla comunità nella quale devono vivere, oggetto di attenzioni moleste e indesiderate, sentendosi a volte donne in vetrina ora ambite, ora schernite, ora abusate, ora abusanti.

Chi è omosessuale tende a nascondere la propria identità restando nella tranquillizzante idea binaria per non esporsi a violenze, sopraffazioni e abusi in un mondo concepito per affermare sicurezza, ordine e disciplina più che per garantire l'integrazione ed evitare ogni forma di discriminazione.

L'art. 14 O.P. novellato nel 2018 proprio in ragione del riconoscimento della particolare vulnerabilità connessa a differenze di genere e della correlata esigenza di tutela, così si esprime: "l'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie". Una norma, questa, che certamente risponde ad un progresso nella considerazione dell'identità di genere di ciascuno e nel rispetto di essa e che, tuttavia, nasce dalla consapevolezza di un mondo fino a oggi brutalizzato dalla negazione dei più elementari istinti.

Il diritto alla sessualità come espressione della natura umana, come inscindibile dal bisogno di relazionalità, come aspetto saliente dell'io che ha riflessi sulla salute fisica e psichica delle persone, una volta attuato, alleggerirà certamente le pulsioni emozionali di una comunità reclusa e sofferente già vessata da una condizione del vivere assai lontana dai moniti costituzionali che ammettono unicamente le limitazioni alla libertà – il più alto, il più protetto dei diritti – rese indispensabili in virtù di esigenze di tutela della sicurezza collettiva.

Eppure, ad oggi, a distanza di oltre un anno dalla modifica normativa, nessuno degli istituti di pena ha attuato, sia pur in minima parte, il diritto finalmente riconosciuto.

Con tre distinte ordinanze, i giudici di sorveglianza di Venezia, Reggio Emilia e Spoleto hanno accolto i reclami di tre detenuti che avevano incontrato il rifiuto alle loro istanze da parte delle direzioni delle carceri dove si trovano ristretti.

Dai magistrati l'imperativo alle carceri di rendere disponibili entro sessanta giorni spazi idonei alla fruizione del diritto. Nelle ordinanze di Reggio Emilia e di Verona si nasconde, però, un fraintendimento interpretativo della sentenza della Corte costituzionale che sembra assegnare a generici problemi disciplinari e ad una astratta pericolosità sociale la capacità di impedire la fruizione del colloquio. La Consulta, e coerentemente l'ordinanza di Spoleto, è molto chiara sul punto. Non è un premio, è un diritto! I colloqui intimi si prefigurano come un diritto soggettivo pieno, non comprimibile, dunque, per ragioni disciplinari a meno che le stesse non si profilino come specificamente ostative.

La valutazione della pericolosità e della tenuta disciplinare afferiscono esclusivamente alla possibilità che l'incontro privato possa essere strumentalizzato per la commissione di reati. D'altronde l'ordinanza di rimessione del Giudice di Spoleto nasceva proprio dalla valutazione di inidoneità del richiedente ad accedere a un permesso premio in ragione di frizioni disciplinari che lo rendevano immeritevole e, tuttavia, legittimato ad aspirare, come chiunque altro, alla fruizione di un diritto individuale.

La strada è lunga e tutta in salita e sembra che quello alla sessualità resti in coda e da attuare come i tanti fondamentali diritti di ogni persona sospesi, pare, a tempo indeterminato nei nostri istituti di pena.

AVVOCATURA: I NUMERI E LE RAGIONI DI UNA CRISI.

di Francesca Sartori e Giulio Gasparro

La verità è che i corridoi del Tribunale romano, a Piazzale Clodio, sono vuoti. Le aule gremite di Avvocati e testimoni in paziente attesa della chiamata del processo sono solo il nostalgico ricordo di Colleghi più anziani.

Non avremmo mai creduto, negli anni '80, che in quarant'anni il numero degli Avvocati si sarebbe quadruplicato e i costi dell'ente di previdenza avrebbero reso difficile l'accesso e la permanenza nelle fila dell'avvocatura.

Poi, un'ineluttabile inversione di tendenza che dall'inflazione ha condotto alla riduzione del numero complessivo degli Avvocati attivi: una flessione dell'1,3% nel 2022 e nel 2023 dell'1,8%, con picchi soprattutto nel Sud Italia. L'Avvocato che nel 2023 si è cancellato dall'albo – prevalentemente donna, con un'anzianità di iscrizione di circa 14 anni – ha ritenuto nella più parte dei casi più proficuo tentare nuove strade, come partecipare ai concorsi nella PA (grazie anche ai bandi del PNNR) o, piuttosto, per motivi pratici, ha valutato come eccessivamente oneroso l'esercizio della professione forense, ormai gravata da costi esorbitanti e spesso sproporzionati ai guadagni. Il giovane Avvocato, per superare queste problematiche, è costretto a condividere lo Studio o la stanza o pagare ad ore una sala riunioni o uno spazio lavorativo, privilegiando un'attività digitalizzata. Questo gap d'origine scoraggia l'accesso all'Avvocatura e i dati statistici lo confermano: i partecipanti all'esame di Avvocato erano 22.750 nel 2020, 17.925 nel 2021, 14.395 nel 2022, soltanto 9.703 nel 2023 per lievemente risalire a 10.316 nella sessione 2024.

Agli occhi di un giovane Avvocato contribuisce forse alla perdita di *appeal* della professione forense anche il divario tra l'avvocato "solitario" e quello inserito in uno studio professionale strutturato e dotato di un solido network, che garantisce un costante flusso clientelare di livello medio-alto. Si metabolizza così l'amara presa di coscienza che l'appartenenza a tali strutture professionali complesse costituisca la chiave di lettura per il futuro dell'unica "esistenza professionale possibile".

L'Avvocato che affronta la crisi ed il cambiamento rischia, pur in una buona posizione culturale, di diventare un "proletario in giacca e cravatta", tanto più che a causa delle ultime riforme legislative vi è una spiccata propensione alla spersonalizzazione della giustizia, all'esercizio del diritto in forma telematica e ciò ovviamente non avvantaggia nessuno, rendendo meno incisiva la protezione dei diritti della persona e finendo per penalizzare ulteriormente l'Avvocato medio-piccolo che proprio la spersonalizzazione in atto (frutto di un pernicioso modo di intendere la globalizzazione) tende ad isolare ulteriormente.



Si è insomma sideralmente distanti da un Tribunale un tempo vissuto come luogo fisico di incontro, ma pure come “agorà” per scambiarsi idee e confrontarsi su eccezioni processuali e su sentenze, magari sfiancati (ma contenti) da giornate in turno per difese d’ufficio, primaria palestra per intere generazioni di Colleghi. Il “cortile di Piazzale Clodio”, oggi teatro di perenni lavori in corso, era luogo d’incontro di giovani promesse dell’Avvocatura, di stuoli di praticanti, ma pure di grandi e affermati decani della Toga, dotati di non comune eleganza processuale e che non disdegnavano stazionare in dialogo, ricambiando il saluto dei Colleghi. Nei crocicchi che si venivano creando non mancavano nemmeno Magistrati che, magari anche solo rallentando il passo, condividevano passioni sportive o idee sui principi generali: Giudici che non erigevano muri per tenersi lontano dagli Avvocati e Pubblici Ministeri che non pensavano fosse una “perdita di tempo” ricevere un Avvocato durante la fase delle indagini.

Il cambio di passo nel modo di vivere la quotidianità ha inciso anche sui rapporti umani, producendo diffidenza e soffocando lo stesso spirito dell’uomo, di cui invece il diritto è una delle massime espressioni. Il diritto non tollera di essere appiattito sugli obiettivi del PNNR o di essere imprigionato dai tagli alla spesa pubblica.

Come preconizzava un illustre studioso (Guido ALPA, *“La crisi economica e le professioni forensi”*, in *Dir. Pen. Proc.*, n. 8/2014, pag. 913), *“la crisi economica non postula l’abbandono del diritto. Tutt’altro. Abdicare alla tutela dei valori fondamentali – tra i quali il diritto di difesa – per ridurre la spesa, pareggiare i conti, recuperare risorse, senza preoccuparsi della sorte dei cittadini – non è scelta propria di una società civile e di una democrazia matura”*; egli definiva *“sintomi non rassicuranti”* quelli che intravedeva all’orizzonte del nuovo millennio.

Sfida dell’Avvocato, oggi più che mai, è quella di rendersi interprete autorevole, nella sostanza ancor più che nella scenografia di uno spazio fisico, della difesa dei diritti della persona e dei presidi di legalità, con l’abnegazione e il valore. Chi sa rendersi garante di questo processo, nel piccolo-grande mondo del suo lavoro, può nobilitare la categoria tutta e contribuire alla crescita dell’Avvocatura, sia culturalmente sia offrendo il proprio contributo alle associazioni di categoria. In modo che l’Avvocato possa risorgere come fenice dalle ceneri. È questo il comune auspicio e il comune sentire: dell’Avvocato giovane e di quello con un po’ più di esperienza.





ERRORI GIUDIZIARI.

IL CASO DI DOMENICO PAPALIA

di Maria Vittoria Ambrosone

È il lontano 1975 quando, nel quartiere Parioli, dopo quello che sembrava un tranquillo pranzo al ristorante tra amici, viene ucciso a colpi di arma da fuoco Antonio D'Agostino.

La sentenza di primo grado, pronunciata dalla Corte di Assise di Roma il 3.12.1980, poi confermata in appello il 31.5.1983, individua Domenico Papalia - che, concluso il pranzo, al momento degli spari stava percorrendo il marciapiedi in compagnia della vittima - come esecutore materiale del delitto.

Eppure, sin dalla fase delle indagini preliminari, tutti i testimoni oculari riferiscono della presenza sulla scena del delitto anche di un giovane mai identificato, di bassa statura, capelli ed occhi scuri, viso rotondo e baffi sottili, che, provenendo dalla stessa direzione del Papalia e del D'Agostino, li aveva superati rapidamente, voltandosi all'improvviso e puntando un'arma verso quest'ultimo, esplodendo quindi una serie ravvicinata di colpi, per poi allontanarsi speditamente. In un secondo momento, però, una "fonte confidenziale" suggerisce al Giudice istruttore dell'epoca uno svolgimento dei fatti a dir poco sorprendente: Papalia sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio, commesso con una pistola munita di silenziatore e avrebbe attinto la vittima con colpi a bruciapelo.

Mentre il giovane visto sparare dai testi oculari, rimasto ignoto e collocato a circa 1,50 m dal D'Agostino, avrebbe impugnato solo una pistola giocattolo.

Per i giudici del primo grado *"Papalia è l'assassino e come tale è raggiunto da numerosi, univoci e convergenti elementi di prova diretta e indiretta, generica e specifica, storica e logica"*.

Nonostante alcuno dei testimoni oculari lo avesse visto impugnare l'arma e sparare, la perizia medico-legale e quella balistica, depositate nel 1977, assumono un peso determinante a conferma della ricostruzione della fonte anonima.

Da un lato, si rileva l'esistenza di un minimo alone di affumicatura sulla giacca indossata dalla vittima all'atto del ferimento, dimostrativo di un'esplosione del colpo che attingeva la vittima al fianco destro da una posizione di contatto con la vittima. Da ciò si fa discendere che non poteva aver sparato il giovane collocato sulla scena dai testimoni oculari, rimasto ad una distanza di tiro di almeno 1,50 m, ma necessariamente il Papalia, che procedeva sul marciapiede al fianco del D'Agostino.

In quest'ottica si valorizza anche il luogo di repertamento dei bossoli: *"lo sparatore, evidentemente, data la distanza di eiezione dei bossoli, era pressoché a contatto"*.

Altro punto fermo delle sentenze di merito, poi, si individua nell'utilizzo, da parte dell'omicida, di una pistola munita di silenziatore: *"la strana affumicatura è dunque conseguenza dell'arrostimento del proiettile, dell'alta temperatura della fiamma di bocca frenata dall'uso del silenziatore"*.

Il giudizio si conclude, quindi, pur senza movente per ammissione degli stessi Giudici di merito, con la condanna del Papalia.

L'ignoto sparatore collocato sulla scena del crimine avrebbe quindi posto in essere una vera e propria "sceneggiata di morte" per sviare le indagini.

Ma nel 1992 accade l'impensabile: il Giudice che aveva istruito il processo al tempo, nel corso di una puntata del Maurizio Costanzo Show, nel raccontare di una lettera ricevuta dal Papalia dal carcere, ove da tempo eseguiva la pena comminatagli, dichiara pubblicamente di essersi convinto - a posteriori - della sua innocenza.

Non solo. L'esperto balistico che aveva firmato la perizia all'epoca, in una lettera inviata al difensore del tempo, scrive *“esistono tanti e poi tanti di quei documenti essenziali dell'istruttoria formale che a noi periti (nominati nell'istruttoria preliminare del PM) mai furono sottoposti al nostro vaglio tecnico per eventualmente proporci un semplice chiarimento, una revisione od un migliore approfondimento analitico sulle vecchie e sulle nuove evenienze, anche marcatamente contrastanti tra loro (...)”*.

E ancora, disvelando la fragilità complessiva del giudizio di condanna a suo tempo reso: *“Il nostro (ed il mio in particolare) lavoro di periti si esaurì sostanzialmente nell'arco di due mesi circa, quando le indagini giudiziarie erano solo parzialmente istruite, tant'è che mai nessuno ci parlò del Trichilo o del Papalia e del loro ruolo - reale o presunto - nello svolgimento della vicenda”*.

Queste due dichiarazioni, come intuibile, gettano una nuova luce sulla vicenda e fondano una prima richiesta di revisione, che tuttavia viene respinta.

Nel 2015, però, la difesa Papalia presenta una nuova richiesta di revisione. *“Le acquisizioni tecnico-scientifiche successive alla pronuncia di condanna che raggiungeva Domenico Papalia consentono di ribaltare e smentire le conclusioni balistiche”* già acquisite agli atti, attecchendosi a nuove prove capaci di condurre al proscioglimento dell'imputato.

Anzitutto, i consulenti della difesa valutano come irrilevanti sul piano tecnico alcuni dati, oggettivi, che avevano assunto valore indiziario determinante nel condurre alla condanna del Papalia, quali la vicinanza tra l'imputato e la vittima e il numero e le caratteristiche dei colpi esplosi.

Quanto alla distanza di sparo, ritenuta dai giudici del merito ravvicinatissima, l'istanza di revisione valorizza, da un lato, proprio quelle affermazioni di uno dei componenti del collegio peritale, sopra richiamate; dall'altro, una nuova consulenza tecnica che esclude il collegamento tra la posizione di ritrovamento dei bossoli e la collocazione del tiratore.

Infine, la richiesta di revisione si concentra - sulla base di nuovi rilievi tecnici effettuati alla luce dei progressi scientifici in materia - sulla sconfessione dell'assunto dell'impiego nell'omicidio di arma silenziata.

I tempi sono cambiati. È sempre più frequente l'utilizzo di armi dotate di silenziatore e di conseguenza aumentano le osservazioni peritali sul punto, consentendo ai consulenti della difesa di giungere a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle delle prime perizie: *“in definitiva bersaglio e proiettili (sono) del tutto privi di tracce di impiego di silenziatore”*.

È quanto afferma anche il perito nominato dalla Corte di Appello di Perugia.

Quindi, il 15 marzo 2017, il Giudice della revisione, nell'affermare che *“i dati indiziari valutati in sede di cognizione ai fini della individuazione della prova specifica a carico del Papalia non reggono la prova di resistenza condotta alla stregua delle nuove prove”*, conclude ritenendo che *“le nuove prove, congiunte a quelle già acquisite nel giudizio di cognizione ma mai valutate conducano alla assoluzione del Papalia in ordine ai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto”*.

Ci sono voluti pochi istanti per togliere la vita ad un uomo. E 40 anni per restituire l'innocenza ad un altro.

VUOI SEGNALARCI UN ERRORE
GIUDIZIARIO?

SCRIVI A

redazionecentoundici@gmail.com